



POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE

REGOLAMENTO ORGANICO

Premessa

I regolamenti sono emanati per disciplinare lo svolgimento delle attività di tipo associativo, formativo, sportivo, gestionale e amministrativo, promosse dalla Associazione PGS - APS.

Ai sensi dell'art. 1 – commi 1 e 2 dello Statuto Nazionale - si ricorda che l'Associazione assumerà la denominazione di "POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", in forma abbreviata "P.G.S. - APS" (o "PGS - APS") fintanto che la stessa rimarrà iscritta nel Registro delle associazioni di promozione sociale o nella sezione "Associazioni di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. In tal caso, l'Associazione assumerà negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale del Terzo settore" ovvero l'acronimo "APS".

Ove invece l'Associazione risulti iscritta nella sezione "reti associative" del Registro unico nazionale del Terzo settore, ma non anche nella sezione "associazioni di promozione sociale" del medesimo Registro, la stessa assumerà la denominazione di "POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE – ENTE DEL TERZO SETTORE", in forma abbreviata "P.G.S. - ETS" (o "PGS - ETS"). In tal caso, l'Associazione assumerà negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "Ente del Terzo settore" ovvero l'acronimo "ETS".

L'applicazione delle norme stabilite è guidata dallo spirito associativo di chi riconosce nello sport un luogo privilegiato di formazione e di crescita.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, per la sua interpretazione o per la variazione degli articoli che lo compongono, tutti i poteri, nessuno escluso, sono demandati al Consiglio Nazionale.

Titolo I

LE ASSOCIAZIONI LOCALI

ART. 1 – Costituzione (Art. 12 Statuto)

1. Le Associazioni locali affiliate, costituite liberamente ai sensi delle vigenti leggi, debbono essere in possesso di un proprio Statuto ispirato a principi di democrazia, in regola con le norme di legge in vigore e conforme al dettato dell'art. 13 dello Statuto Nazionale "PGS – APS".

Titolo II

AFFILIATI E TESSERATI

ART. 2 – Struttura dell'Associazione "PGS – APS" (Art. 8 Statuto)

1. L'associazione PGS - APS è composta da Soci affiliati e tesserati.
2. Possono affiliarsi all'Associazione "PGS – APS";



- a) Le Associazioni di promozione sociale;
 - b) Gli altri Enti del terzo settore;
 - c) Associazioni sportive dilettantistiche;
 - d) le società sportive;
 - e) le Associazioni e le Istituzioni che perseguono finalità educative, culturali, ricreative ed assistenziali;
 - f) le associazioni scolastiche e parrocchiali;
 - g) le cooperative sportive.
 - h) le Basi associative sportive (BAS).
3. L'affiliazione conferisce al soggetto giuridico richiedente la qualifica di socio.
4. Possono tesserarsi all'Associazione "PGS – APS" le persone fisiche, cittadine italiane o straniere. Con il tesseramento i tesserati acquisiscono il diritto:
- a) di partecipare alle attività sportive e associative organizzate dalle strutture "PGS – APS" territoriali o nazionali;
 - b) di usufruire delle coperture assicurative, delle convenzioni e delle agevolazioni legate al possesso della tessera "PGS – APS".
 - c) di partecipare alle assemblee e candidarsi alle cariche associative, secondo le modalità stabilite all'art. 18 del presente regolamento.

ART. 3 - Organismi competenti (Artt. 8 e 9 Statuto)

1. Gli organi competenti a ricevere le richieste di affiliazione, di rinnovo e di tesseramento sono: il Comitato zonale, il Comitato Provinciale, il Comitato Regionale o il Consiglio Nazionale.
2. È competenza del Presidente Nazionale l'accettazione formale della richiesta di affiliazione e di rinnovo.
3. È competenza del Comitato Regionale la materiale trasmissione alla Segreteria nazionale della documentazione prevista dal successivo articolo 4.

Titolo III AFFILIAZIONE E RINNOVO

ART. 4 – Affiliazione (Art. 9 Statuto)

1. La richiesta di prima affiliazione all'Associazione nazionale "PGS – APS" da parte di una Associazione locale va inoltrata ai sensi dell'art. 8 dello Statuto nazionale ad uno degli organi competenti mediante il programma di tesseramento on line: <http://tesseramento.pgsitalia.org/>. L'accettazione telematica della richiesta di affiliazione da parte dell'organo competente e le successive operazioni sono subordinate al caricamento sul sistema di tesseramento della seguente documentazione allegata in copia alla richiesta:
 - a) Domanda di Affiliazione
 - b) Atto costitutivo;
 - c) Statuto sociale vigente;
 - d) Documento di attribuzione del codice fiscale e/o Partita IVA;
 - e) Documento d'identità del Legale Rappresentante;
 - f) Codice fiscale del Legale Rappresentante;
 - g) Verbale di nomina/elezione del Legale rappresentante e degli organi direttivi.



2. L'accettazione formale della richiesta di affiliazione da parte del Presidente Nazionale, conferisce alla richiedente, a pieno titolo, la qualifica di socio ai sensi dell'art. 9 dello Statuto nazionale "PGS – APS" e, pertanto, la possibilità di prendere parte all'attività promossa dagli organi dell'Associazione nazionale "PGS – APS".
3. Le associazioni locali, soci dell'associazione nazionale "PGS – APS", devono comunicare tempestivamente al comitato territorialmente competente ogni eventuale variazione del proprio statuto, delle proprie cariche sociali, della propria forma giuridica. Fino al momento della comunicazione dette modifiche non avranno alcun effetto nei confronti di nessun livello dell'associazione nazionale "PGS – APS" e del registro nazionale Asd/Ssd.

ART. 5 – Affiliazione di organismi di 2° grado/livello

1. Non è consentita l'affiliazione di associazioni/organismi di 2° grado/livello.
2. L'attività sportiva e formativa si svolge, a tutti i livelli, sotto l'esclusiva titolarità organizzativa dell'Associazione Nazionale "PGS – APS".

ART. 6 – Rinnovo (Art. 8 Statuto)

1. Il rinnovo dell'adesione all'Associazione nazionale "PGS – APS" si ottiene con la richiesta di "rinnovo" che va inoltrata ogni anno così come previsto per l'Affiliazione. La procedura di rinnovo si completa con il caricamento sul sistema dei documenti, di cui all'articolo 4, eventualmente aggiornati rispetto alla stagione precedente.
2. L'accettazione della richiesta di rinnovo conferisce alla richiedente la qualifica, a pieno titolo, di "Socio" dell'Associazione nazionale "PGS – APS" ai sensi dell'art. 8 dello Statuto nazionale "PGS – APS".

ART. 7 - Perdita della qualifica di socio (Art. 12 Statuto)

1. Come previsto dall'art. 12 dello Statuto, l'Associazione locale può perdere la qualifica di "Socio":
 - a) per recesso, in seguito alle dimissioni deliberate dai propri organi statutari e inviate al Comitato Regionale competente;
 - b) per decadenza, in seguito alla cessazione delle attività proprie dell'Associazione locale e/o per il mancato rinnovo dell'affiliazione;
 - c) per esclusione deliberata dalla Giunta Nazionale, su proposta del Comitato Regionale e previo parere del Comitato Provinciale, qualora venga constatato:
 - a. comportamento contrastante con le finalità e i principi dell'Associazione "PGS – APS", inosservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
 - b. intervenute modifiche dello Statuto sociale, incompatibili con lo Statuto nazionale "PGS – APS";
 - d) per radiazione comminata dagli organi disciplinari.
2. La perdita della qualifica di "Socio" ha efficacia per tutti i livelli dell'Associazione.
3. Il recesso, la decadenza, l'esclusione, la radiazione comportano, con effetto immediato, la perdita della qualifica di "socio" e, per l'effetto, tutti i tesserati per tale Associazione locale sono liberi da vincolo.
4. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo il socio non ha diritto al rimborso della



quota associativa annuale versata, né alcun diritto sul patrimonio dell'associazione "PGS – APS".

Titolo IV TESSERAMENTO

ART. 8 – Tesseramento (Artt. 9 – 10 Statuto)

1. Il tesseramento è l'atto di adesione all'Associazione nazionale "PGS – APS" delle persone fisiche che praticano un'attività sportiva, ludica, ricreativa e/o di promozione sociale o esplicano mansioni tecniche, organizzative e/o dirigenziali all'interno dell'Associazione nazionale "PGS – APS".
2. È vietato il tesseramento dei soggetti di cui all'articolo 10 dello Statuto nazionale.
3. Il tesseramento può avvenire attraverso:
 - a) Le associazioni locali affiliate, che trasmettono il tesseramento individuale dei propri soci al Comitato Provinciale o Regionale competente per territorio – tesseramento tipo A;
 - b) Tesseramento diretto all'Associazione "PGS - APS" – tesseramento tipo B.
4. Tutte le tessere, di qualsiasi tipo, sono comprensive di assicurazione, secondo la convenzione assicurativa attualmente vigente.

ART. 9 – Tesseramento ordinario

1. Il tesseramento ordinario è gestito dalle associazioni locali affiliate, che trasmettono il tesseramento individuale dei propri soci al Comitato Provinciale o Regionale competente per territorio, mediante il sistema di tesseramento online.
2. Il tesseramento così effettuato ha validità sino alla data di scadenza annuale dell'affiliazione.

ART. 10 – Tesseramento individuale

1. Il tesseramento individuale è richiesto direttamente dalla persona fisica ad uno degli organismi di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. Il tesseramento così effettuato ha validità sino al 31 agosto immediatamente successivo alla data di vidimazione.
3. All'atto della richiesta il soggetto richiedente deve consegnare il modulo di tesseramento compilato in tutti i suoi campi e firmato, unitamente all'originale del certificato medico eventualmente necessario e confacente all'attività sportiva principale che dichiara di svolgere e per la quale richiede il tesseramento, conformemente a quanto disposto dall'art. 16 del presente regolamento.
4. Il tesseramento di tipo B è in carico all'organismo territoriale o nazionale che organizza l'evento o che accoglie la richiesta di tesseramento. Tale organismo si fa anche carico della conservazione fisica del certificato medico, quando dovuto.

ART. 11 – Tipologie di tesseramento

1. Sono istituite le seguenti tipologie di tesseramento:
 - a) dirigente;
 - b) atleta;
 - c) ricreativo;



- d) ufficiale di gara;
- e) socio;
- f) tecnico.

a) il tesseramento DIRIGENTE viene rilasciato a quanti per la qualifica ricoperta nell'ambito dell'Associazione locale o del Circolo affiliati (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, consigliere, ecc.) debbano, in qualche modo, rappresentare l'Associazione di appartenenza;

b) il tesseramento ATLETA viene rilasciato:

1. agli atleti, sia minorenni che maggiorenni che partecipano all'attività sportiva "PGS – APS" a fasi successive denominata "Don Bosco Cup" organizzata dai Comitati Zonali, Provinciali e Regionali, in quanto classificata come agonistica. Nella tessera ATLETA possono essere indicate un massimo di sei discipline sportive di cui la prima è intesa come disciplina prevalente;
2. ai partecipanti a tutte le attività organizzate dai comitati e classificate come agonistiche.

a) il tesseramento RICREATIVO viene rilasciato agli atleti, sia minorenni che maggiorenni:

1. che partecipano ad attività sportiva organizzata dai Comitati Territoriali e da questi classificata come non agonistica;
2. all'attività sportiva organizzata dalle associazioni locali eventualmente con il supporto organizzativo del Comitato P.G.S.;
3. ai soci maggiorenni delle Associazioni locali affiliate che pur non avendo compiti di rappresentanza, ma accettandone i principi, vivono la vita sociale delle stesse;
4. a coloro che partecipano all'attività interna degli oratori e delle scuole.

d) il tesseramento UFFICIALE DI GARA viene rilasciato direttamente dalla sede nazionale agli appartenenti al Settore arbitrale (arbitro, giudice o ufficiale di gara generico) previo inserimento nell'albo nazionale, su richiesta dei rispettivi comitati regionali.

e) il tesseramento SOCIO viene rilasciato a coloro che svolgono esclusivamente attività di promozione sociale.

f) il tesseramento TECNICO viene rilasciato a coloro che svolgono l'attività di tecnico presso l'Associazione locale o il Circolo affiliati e che sono in possesso dei necessari requisiti, in corso di validità. Devono risultare inseriti nell'albo nazionale su richiesta dei rispettivi Comitati regionali.

ART. 12 – Tesserati con incompatibilità

1. Tutti coloro che ricoprono incarichi con incompatibilità, previste dall'art. 36 dello Statuto nazionale, sono tesserati direttamente dall'Associazione Nazionale "PGS – APS".

ART. 13 - Il doppio tesseramento

1. Ferme restando le incompatibilità di cui all'art. 37 dello Statuto nazionale: per il tesseramento ordinario:

a) è consentito sottoscrivere una tessera dirigente per più di una Associazione locale affiliata. È però consentita la partecipazione in assemblea con diritto di voto in rappresentanza di una



sola associazione locale;

- b) è consentito sottoscrivere tessere ricreative e socio per più di una Associazione locale affiliata;
- c) non è consentito sottoscrivere una tessera atleta nella medesima disciplina sportiva per più di una Associazione locale affiliata (per disciplina sportiva si intende quella prevalente ovvero la prima indicata nella tessera);

per il tesseramento individuale:

- a) è consentito sottoscrivere una sola tessera individuale per persona.

ART. 14 - Interruzione anticipata del vincolo

1. Il Rappresentante Legale di un'associazione locale può richiedere, con istanza scritta e motivata al Comitato Regionale territorialmente competente, la cessazione anticipata del vincolo di un proprio tesserato, con decorrenza dalla data della richiesta stessa. Il Presidente Regionale delibera sulla cessazione del vincolo entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.
2. A seguito dell'interruzione del vincolo il tesserato svincolato può tesserarsi per un'altra Associazione locale, in deroga a quanto previsto dall'art. 12 comma c) del presente regolamento.

ART. 15 – Procedura per il tesseramento ordinario

1. La richiesta di tesseramento deve essere effettuata tramite la procedura on line a cura dell'Associazione locale affiliata.
2. La procedura on line consiste nell'inserimento telematico dei dati richiesti ai fini del tesseramento. L'Associazione locale affiliata utilizza per accedere al proprio account le credenziali ricevute tramite posta elettronica all'atto della prima affiliazione e conserva comunque ai propri atti copia cartacea della richiesta di tesseramento, sottoscritta dal Presidente, dall'intestatario e, nel caso in cui quest'ultimo non abbia ancora compiuto i 18 anni controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale.
3. Il Presidente dell'Associazione locale affiliata risponde della veridicità dei dati inseriti.
4. La validità del tesseramento decorre dalle ore 0 (zero) del giorno immediatamente successivo a quello di caricamento sul sistema.
5. In via del tutto eccezionale potrà essere contemplata l'accettazione cartacea e il caricamento a sistema da parte della segreteria nazionale.

ART. 16 – Procedura per il tesseramento individuale

1. La richiesta di tesseramento individuale deve essere caricata tramite la procedura on line a cura dell'organismo "PGS – APS" che riceve la richiesta di tesseramento.
2. In via del tutto eccezionale potrà essere contemplata l'accettazione cartacea e il caricamento a sistema da parte della segreteria nazionale.

Titolo V TUTELA SANITARIA

ART. 17 – Tutela sanitaria

1. Ai sensi del Decreto Ministero Sanità del 18.2.1982 è qualificata agonistica, ancorché organizzata con scopi promozionali, l'attività:



- a) dei tesserati con tessera atleta, partecipanti a qualsiasi fase della Don Bosco Cup;
 - b) dei tesserati ricreativi quando la manifestazione è dichiarata competitiva dal regolamento della stessa emanato dal comitato organizzatore;
 - c) degli arbitri di calcio (a 11, a 7, a 8), calcio a 5, pallacanestro, rugby;
2. L'età minima per cui si rende necessaria la certificazione medica agonistica è uniformata a quella stabilita dalla Federazione Nazionale della disciplina sportiva di riferimento.
3. Ai sensi del medesimo decreto è qualificata non agonistica l'attività:
- a) degli arbitri di tutte le altre discipline sportive;
 - b) dei tesserati tecnici;
 - c) dei tesserati ricreativi quando la manifestazione è dichiarata non competitiva dal regolamento della stessa emanato dal comitato organizzatore.
 - d) l'attività denominata "PROMO" delle discipline ginnastica artistica e ritmica.
4. Non sono obbligati a sottoporsi a visita medica:
- a) i tesserati dirigenti;
 - b) i giudici della ginnastica artistica e ritmica, della danza sportiva, dell'aerobica, delle discipline orientali;
 - c) gli osservatori ed i commissari di campo;
 - d) i tesserati socio.
5. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda integralmente al Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", cd Decreto Balduzzi.

Titolo VI LE ASSEMBLEE

ART. 18 – La regolamentazione delle assemblee

1. La regolamentazione delle assemblee provinciali e/o regionali, di seguito denominate territoriali, e all'assemblea nazionale è demandata al regolamento assembleare ed elettorale.

ART. 19 – Le Assemblee Territoriali

1. Le assemblee territoriali sono composte dai Presidenti, o loro delegati, delle associazioni locali affiliate nel territorio di competenza.
2. Ad esse partecipano, con diritto di voto, anche i delegati dei tesserati di cui all'art. 10 comma 3 b) (Tesseramento individuale) dello Statuto Nazionale, di seguito per brevità "tesserati", eletti secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

ART. 20 – Elezione dei delegati dei tesserati nelle assemblee territoriali

1. I comitati che hanno un minimo di 100 tesserati individuali convocano, un'ora prima delle



assemblee territoriali, i suddetti tesserati, nella medesima sede assembleare, affinché eleggano i propri delegati a partecipare all'assemblea.

2. L'assemblea dei tesserati individuali è diretta e gestita dalla commissione territoriale competente per territorio.
3. I tesserati individuali eleggono un delegato ogni 1.000 (mille) tesserati, fino ad un massimo di quattro.
4. L'elezione è fatta a scrutinio palese, per alzata di mano.
5. Ad elezione conclusa il presidente della commissione elettorale consegna ai delegati eletti, dopo averlo controfirmato, il biglietto di ammissione all'assemblea.

ART. 21 – Elezione dei delegati dei tesserati nell'assemblea nazionale

1. In ogni circoscrizione elettorale, i delegati dei tesserati, quando più di uno, eleggono, nel corso dell'assemblea territoriale, un delegato a partecipare all'assemblea nazionale.
2. La commissione elettorale territoriale comunica alla commissione elettorale nazionale i nominativi dei delegati eletti affinché ricevano il biglietto di ammissione all'assemblea nazionale.

Titolo VII L'ANNO SOCIALE

ART. 22 - Anno sociale

1. Ai fini dell'attività, l'anno sociale dell'Associazione nazionale PGS - APS ha inizio l'1 settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno civile successivo.
2. Ai fini dell'affiliazione sono previste due opzioni:
 - a) ad anno sportivo, con inizio l'1 settembre e scadenza il 31 agosto dell'anno civile successivo;
 - b) ad anno civile, con inizio l'1 gennaio e scadenza il 31 dicembre;
3. L'Associazione locale effettua la scelta all'atto della prima affiliazione. Può modificare la propria scelta a partire dall'inizio del successivo anno sportivo, dandone comunicazione scritta al segretario regionale competente, il quale dovrà procedere alla variazione sul sistema del tesseramento online.

Titolo VIII GLI ORGANI TERRITORIALI

ART. 23 - Il Consiglio Provinciale

1. Oltre a quanto stabilito dall'art. 16 dello Statuto nazionale, il Consiglio Provinciale:
 - a) ha giurisdizione territoriale che coincide con i confini geografici della provincia;
 - b) assolve, la funzione di attuare e proporre tutto quanto può contribuire allo sviluppo ed alla promozione dell'Associazione "PGS – APS" nel territorio di propria competenza.
2. In particolare:
 - a) dà attuazione alle disposizioni emanate dal Consiglio Nazionale e dal Comitato Regionale;
 - b) promuove ed organizza attività ed eventi sportivi, culturali e formativi per le Associazioni locali



affiliate, prestando la propria assistenza specialmente nei riguardi delle Associazioni locali di nuova istituzione;

- c) promuove servizi sportivi differenziati in risposta alle esigenze del territorio, in particolare e fra gli altri, sport per tutti, progetti territoriali, sport a scuola.
3. Il Consiglio provinciale:
- a) propone al Consiglio Regionale il nominativo cui affidare l'incarico di Giudice Sportivo Provinciale;
 - b) su proposta del Direttore Tecnico Provinciale, nomina, per ogni disciplina sportiva organizzata nella provincia, uno o più responsabili provinciali delle commissioni sportive ed un coordinatore provinciale del settore arbitrale;
 - c) trasmette al Tesoriere Regionale e al Tesoriere Nazionale il bilancio preventivo e la delibera di approvazione entro il 15 novembre;
 - d) trasmette al Tesoriere regionale ed al Tesoriere nazionale il rendiconto consuntivo entro il 31 marzo, accompagnandolo con le relazioni previste dallo Statuto e con la delibera di approvazione;
 - e) stabilisce, annualmente, le quote di partecipazione alle attività promosse dal Consiglio provinciale in favore dei soci;
 - f) mantiene costanti rapporti con gli altri Organismi territoriali che si occupano di sport, quali, ad esempio, il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, gli altri Enti di Promozione Sportiva presenti nel territorio, nonché con gli Enti locali e con gli organismi ecclesiali diocesani preposti alla pastorale dello sport, designando i propri rappresentanti presso tali organismi, previo parere positivo della Giunta Nazionale.
 - g) Può costituire forme di collaborazione, associazioni di collaborazione o firmare convenzioni con altri organismi, previo parere positivo della Giunta Nazionale.

Art. 24 - Il Comitato zonale

1. Il Consiglio Nazionale, al fine di perseguire in modo più efficace la promozione sportiva in determinate circoscrizioni territoriali, può costituire dei Comitati zonal, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio regionale territorialmente competente. Nella delibera di costituzione deve essere individuato l'ambito territoriale di competenza.
2. Il funzionamento del Comitato Zonale è demandato ad un Delegato, nominato dal Comitato Provinciale competente, che potrà avvalersi della collaborazione di altri soci con incarichi tecnici.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno il Delegato predispone e trasmette al comitato provinciale il programma di attività per la stagione sportiva immediatamente successiva.
4. Il Delegato Zonale partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale con diritto di parola.

ART. 25 - Il Consiglio Regionale

1. Oltre a quanto stabilito dall'art. 21 dello Statuto nazionale il Consiglio Regionale:
 - a) ha giurisdizione territoriale che coincide con i confini geografici della regione. Il Consiglio Nazionale può autorizzare ambiti territoriali diversi (interprovinciali, interregionali) per particolari progetti di attività;
 - b) assolve la funzione di attuare e proporre tutto quanto può contribuire allo sviluppo ed alla promozione dell'Associazione "PGS – APS" nel suo territorio.
2. In particolare:



- a) dà attuazione alle delibere emanate dal Consiglio Nazionale;
 - b) coordina l'attività dei Comitati Provinciali per quanto attiene la promozione e l'organizzazione di attività ed eventi sportivi, culturali e formativi.
3. Il Consiglio regionale:
- a) propone al Consiglio Nazionale il nominativo cui affidare l'incarico di Giudice Sportivo Regionale;
 - b) su proposta del Direttore Tecnico Regionale, nomina, per ogni disciplina sportiva organizzata nella regione, un responsabile regionale di settore, un coordinatore regionale del settore arbitrale;
 - c) trasmette al Tesoriere Nazionale il bilancio preventivo e la delibera di approvazione entro il 15 novembre;
 - d) trasmette al Tesoriere nazionale il rendiconto consuntivo e la delibera di approvazione entro il 15 aprile, accompagnandolo con le relazioni previste dallo Statuto e con l'estratto del verbale di approvazione;
 - e) stabilisce, annualmente, le quote di partecipazione alle attività promosse dal Comitato regionale in favore dei soci, dandone comunicazione al Presidente Nazionale;
 - f) mantiene costanti rapporti con gli altri Organismi territoriali che si occupano di sport, quali, ad esempio, il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, gli altri Enti di Promozione Sportiva presenti nel territorio, nonché con gli Enti locali e con gli organismi ecclesiali diocesani preposti alla pastorale dello sport, designando i propri rappresentanti presso tali organismi, previo parere positivo della Giunta Nazionale.
 - g) Può costituire forme di collaborazione, associazioni di collaborazione o firmare convenzioni con altri organismi, previo parere positivo della Giunta Nazionale.

Titolo IX GLI ORGANI CENTRALI

ART. 26 - Il Consiglio Nazionale

1. Oltre a quanto stabilito dall'art. 26 dello Statuto nazionale, il Consiglio Nazionale:
 - a) ratifica le delibere adottate in via d'urgenza dalla Giunta nazionale;
 - b) nomina un responsabile nazionale di settore ed un coordinatore nazionale del settore arbitrale per ogni disciplina sportiva;
 - c) nomina la Commissione Unica d'Appello e il Giudice sportivo delle finali nazionali;
 - d) Approva il calendario delle attività nazionali predisposto dalla Giunta;
 - d) stabilisce, annualmente, le quote associative;
 - e) esamina ogni altro argomento sul quale, per la sua importanza o per gravi motivi, ritenga di doversi pronunciare.

ART. 27 - Il Collegio Nazionale dei Proviviri

1. Nell'ambito delle competenze di cui all'art. 32 dello Statuto nonché in sede di opposizione al commissariamento degli organi periferici, decide, con esclusione di ogni altra giurisdizione, secondo equità e nel rispetto dei principi ispiratori dello Statuto, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositare entro sessanta giorni.



Titolo X L'ORGANIZZAZIONE SPORTIVA

ART. 28 - I Responsabili di commissione sportiva e di Settore

1. Il Consiglio Provinciale nomina, su proposta del Direttore Tecnico Provinciale, uno o più responsabili provinciali delle commissioni sportive per ogni disciplina sportiva organizzata nella provincia, che hanno il compito di programmare, indire, organizzare e gestire l'attività sportiva a livello provinciale, e anche di fornire consulenza tecnica, organizzativa e gestionale, su richiesta delle associazioni locali, per l'organizzazione di attività ed eventi sportivi. L'attività delle Commissioni Sportive Provinciali è coordinata dal Direttore Tecnico Provinciale, ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio Provinciale competente.

2. Il Consiglio Regionale nomina, su proposta del Direttore Tecnico Regionale, un responsabile regionale di settore, per ogni disciplina sportiva organizzata nella regione, e uno o più responsabili regionali per i progetti sportivi innovativi quali, ad esempio, sport per disabili, progetti di sport inclusivi, sport nella scuola, che hanno il compito di supportare le commissioni sportive provinciali nell'organizzazione delle fasi regionali delle varie discipline sportive, e di collaborare con il livello nazionale nella redazione dei programmi annuali di attività.

L'attività dei Responsabili Regionali di settore è coordinata dal Direttore Tecnico Regionale, ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio Regionale competente.

3. Il Consiglio Nazionale nomina, su proposta dal Direttore Tecnico Nazionale, un responsabile nazionale di settore per ogni disciplina sportiva organizzata dall'Associazione Nazionale PGS - APS e uno o più responsabili regionali per i progetti sportivi innovativi quali, ad esempio, sport per disabili, progetti di sport inclusivi, sport nella scuola, che hanno il compito di predisporre il piano annuale dell'attività sportiva delle varie discipline e di supportare i comitati organizzatori degli eventi sportivi nazionali. Sono altresì di supporto alla Direzione Tecnica Nazionale nei rapporti con le Federazioni Sportive Nazionali per quanto di competenza tecnica e regolamentare. Collaborano con la Commissione Nazionale Formazione, per quanto di loro competenza, nella redazione dei piani formativi per tecnici e allenatori.

4. Qualora ritenuta più confacente alla gestione dell'attività sportiva, il Direttore Tecnico, a tutti i livelli, può proporre, per determinate discipline sportive, la costituzione di una commissione, coordinata dal responsabile di settore.

ART. 29 – Organi del settore arbitrale

1. Le funzioni, gli organi, la struttura, l'organizzazione del settore arbitrale sono disciplinati dal relativo regolamento.

ART. 30 - Le Commissioni tecniche

1. In ogni regione è istituita la Commissione Tecnica Regionale presieduta dal Direttore Tecnico Regionale, composta da tutti i responsabili regionali di settore e dai Direttori Tecnici Provinciali territorialmente dipendenti.

2. Ha il compito di programmare, indire, organizzare, gestire e animare l'attività sportiva a livello regionale, e di fornire ai comitati provinciali consulenza tecnica, organizzativa e gestionale, per



l'organizzazione e l'animazione di attività ed eventi sportivi.

3. La Commissione Tecnica Nazionale, presieduta dal Direttore Tecnico Nazionale, è composta da tutti i responsabili nazionali di settore e dai Direttori Tecnici Regionali. Ha il compito di indire e programmare l'attività sportiva a livello nazionale, e di fornire consulenza tecnica, organizzativa e gestionale ai comitati territoriali, per l'organizzazione e l'animazione di attività ed eventi sportivi.
4. Si può articolare, ove ritenuto necessario, in sottocommissioni.

Titolo XI INCARICHI DI GIUNTA

ART. 31 – Composizione della Giunta

1. La Giunta, a tutti i livelli è composta dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal segretario, dal tesoriere e dal direttore tecnico. Alle riunioni di Giunta Nazionale è invitata a partecipare la referente nazionale FMA.

ART. 32 – Il Presidente

1. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione Nazionale "PGS - APS" per il proprio territorio di competenza;
 - b) convoca e presiede il Consiglio;
 - c) convoca e presiede, di norma mensilmente, la Giunta;
 - d) convoca l'Assemblea nei tempi e nei casi previsti dallo Statuto;
 - e) designa, nella prima riunione del Consiglio, il Vice Presidente Vicario che dovrà sostituirlo in caso di impedimento temporaneo o di assenza.
2. Il Presidente può delegare lo svolgimento delle operazioni connesse alla gestione dei conti correnti bancari e/o postali.

ART. 33 – Il Vice Presidente Vicario

1. Il Vice Presidente Vicario è nominato dal Presidente nella prima riunione del Consiglio.
2. Sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
3. Procede alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria in caso di dimissioni o decadenza del Presidente.

ART. 34 – Il Segretario

1. Il Segretario ha il compito
 - a) di redigere i verbali delle sedute e le deliberazioni;
 - b) di curare tutto quanto afferisce l'esecuzione delle delibere sui territori;
 - c) di curare tutto quanto afferisce al corretto funzionamento dell'organo con le comunicazioni conseguenti.

ART. 35 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere ha il compito di curare la tenuta dei conti. Predispone, d'intesa con il presidente, il



bilancio preventivo, i rendiconti consuntivi e i documenti collegati. Cura gli adempimenti fiscali.

ART. 36 – Il Direttore Tecnico

1. Il Direttore Tecnico coordina le attività sportive dell'intera Associazione, al fine della realizzazione dei programmi.
2. Propone agli organi competenti le nomine di uno o più responsabili di settore nonché di un coordinatore del settore arbitrale per ogni disciplina sportiva organizzata ed uno o più responsabili nazionali per i progetti sportivi innovativi quali, ad esempio, sport per disabili, progetti di sport inclusivi, sport nella scuola.
3. Coordina l'attività dei responsabili di settore e dei coordinatori arbitrali.
4. Presiede la Commissione tecnica.
5. E' organo tecnico del settore arbitrale e, in tale veste, esercita, nei casi previsti dal regolamento arbitrale, il potere di deferimento al Giudice sportivo degli arbitri da assoggettare a sanzione disciplinare.
6. Presiede, a livello provinciale, la Commissione d'esame per il conseguimento della qualifica arbitrale.
7. Collabora, per quanto di sua competenza, con la Commissione Nazionale Formazione per la redazione dei piani formativi per tecnici e allenatori, coordinando il lavoro dei responsabili nazionali di settore.

Titolo XII

COMMISSARIAMENTO DEGLI ORGANI TERRITORIALI

ART. 37 - Commissariamento degli organi territoriali

1. Il Consiglio Nazionale o, in via d'urgenza, la Giunta Nazionale, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, può procedere al commissariamento degli organi territoriali per:
 - a) mancato funzionamento degli organi associativi, per un periodo prolungato di tempo;
 - b) impossibilità di funzionamento degli organi associativi;
 - c) gravi violazioni dello Statuto nazionale o dei Regolamenti;
 - d) omessa presentazione dei rendiconti consuntivi e/o del bilancio preventivo nei termini stabiliti dal presente Regolamento;
 - e) gravi casi di irregolarità amministrativa o contabile;
 - f) decadenza dell'organo nei casi previsti dallo Statuto.
2. In caso di mancata ratifica della delibera adottata dalla Giunta Nazionale, il commissariamento decade. L'eventuale revoca del provvedimento di commissariamento non dà alcun titolo ai soggetti che l'hanno subito ad ottenere alcun risarcimento e/o indennizzo a qualsivoglia titolo o ragione per la mancata attività svolta nel periodo del commissariamento o per eventuali danni subiti.
3. Con la stessa delibera il Consiglio Nazionale stabilisce la durata, le funzioni e i poteri del commissario.
4. La richiesta di commissariamento può essere proposta alla Giunta Nazionale dal Consiglio Regionale per i Comitati territoriali di propria competenza.
5. Contro il commissariamento è consentito ricorso esclusivamente al Collegio dei Probiviri, che decide entro sessanta giorni.



6. La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.
7. Il Commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell'attività associativa nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti, assumendo i poteri dell'organismo che ha sostituito; risponde direttamente alla Giunta nazionale.
8. Il Commissario rappresenta a tutti gli effetti l'organo commissariato ed ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Titolo XIII

RISORSE FINANZIARIE-VERBALIZZAZIONE DEGLI ATTI

ART. 38 – Poteri di firma-deleghe

1. Il Presidente, a qualsiasi livello, può delegare lo svolgimento delle operazioni connesse alla gestione di conti correnti bancari e/o postali.
2. I conti correnti bancari e/o postali devono essere intestati e gestiti dai rispettivi comitati territoriali e dalla sede nazionale

ART. 39 – Pagamento del tesseramento

1. I Comitati regionali devono versare sul conto corrente nazionale i corrispettivi del tesseramento introitati per ciascun mese entro i quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta del tesoriere nazionale.

ART. 40 – Verbalizzazione delle sedute

1. Le riunioni di tutti gli organismi vanno verbalizzate. Il compito di verbalizzare è demandato al segretario o ad un suo incaricato.
2. Il verbale è redatto in forma sintetica e deve contenere l'oggetto della discussione, gli atti, le deliberazioni, l'elenco nominativo di coloro che hanno partecipato e, in occasione delle deliberazioni, l'evidenza nominativa dei contrari e degli astenuti.
3. Ciascun componente dell'organismo può richiedere che nel verbale sintetico siano inserite le proprie dichiarazioni che produrrà per iscritto al verbalizzante.